

- d) «documento», qualsiasi informazione indipendentemente da quale ne sia la forma o da quali ne siano le caratteristiche fisiche;
- e) «informazione», qualsiasi informazione scritta o orale indipendentemente da quale ne sia il supporto o l'autore;
- f) «informazioni classificate dell'Unione europea» (ICUE), qualsiasi informazione o qualsiasi materiale identificato come tale in base alla classificazione ai fini di sicurezza dell'Unione europea ai sensi delle norme applicabili in tale materia nelle istituzioni dell'Unione, rientranti in uno dei seguenti livelli di classificazione:
 - TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET;
 - SECRET UE/EU SECRET;
 - CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL;
 - RESTREINT UE/EU RESTRICTED;
- g) «informazione FIDUCIA», qualsiasi informazione che reca il contrassegno FIDUCIA;
- h) «trattamento» di un'informazione FIDUCIA, l'insieme delle azioni di cui le informazioni FIDUCIA possono essere oggetto nel corso dell'intero procedimento dinanzi alla Corte di giustizia. Si tratta della registrazione, consultazione, creazione, copiatura, conservazione, restituzione e distruzione delle stesse.

Articolo 2

Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente decisione definisce i principi di base e le norme di sicurezza minime ai fini della protezione delle informazioni FIDUCIA nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte di giustizia.
2. Tali principi di base e norme di sicurezza minime si applicano a qualsiasi informazione FIDUCIA, così come a qualsiasi utilizzo, scritto o orale, nonché alle copie che, all'occorrenza, ne vengono realizzate in conformità con le norme di sicurezza stabilite nella presente decisione.

Articolo 3

Modalità di deposito e di restituzione

Ai fini dell'attuazione del meccanismo previsto dalla presente decisione:

- la parte principale informa la cancelleria del Tribunale del giorno del deposito delle informazioni o degli atti ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 1 o 2, del regolamento di procedura del Tribunale;
- la parte principale, accompagnata da un rappresentante della cancelleria del Tribunale, è tenuta a depositare le informazioni o gli atti ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 1 o 2, di tale regolamento presso l'ufficio FIDUCIA durante gli orari di apertura della cancelleria al pubblico;
- la parte principale che ha prodotto le informazioni o gli atti ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 1 o 2, del regolamento di procedura del Tribunale è tenuta a recuperarli presso l'ufficio FIDUCIA in presenza di un rappresentante della cancelleria del Tribunale qualora essa non ne autorizzi la comunicazione ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 4, di tale regolamento, al momento stesso del loro ritiro conformemente all'articolo 105, paragrafo 7, del medesimo regolamento o subito dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 56, primo comma, dello statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, a meno che non sia stata proposta un'impugnazione entro tale termine;
- qualora, entro il termine previsto dall'articolo 56, primo comma, dello statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, sia proposta un'impugnazione contro la decisione del Tribunale, le informazioni o gli atti prodotti nel contesto di tale causa ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 1 o 2, del regolamento di procedura del Tribunale sono messi a disposizione della Corte di giustizia, senza uno spostamento materiale di tali informazioni o atti. Questa comunicazione è registrata dall'ufficio FIDUCIA. La parte principale che ha prodotto tali informazioni o tali atti è tenuta a recuperarli presso l'ufficio FIDUCIA, in presenza di un rappresentante della cancelleria della Corte di giustizia, subito dopo la notifica della decisione che definisce l'impugnazione, salvo in caso di rinvio della causa dinanzi al Tribunale affinché quest'ultimo statuisca;

